

REGOLAMENTO (CE) N. 2595/95 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1995****relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3152/94⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è opportuno procedere alla vendita, mediante gara semplice, per l'esportazione di alcole di origine vinica in taluni paesi dei Caraibi e dell'America centrale, allo scopo di garantire la continuità dell'approvvigionamento a tali paesi;

considerando che l'importo della cauzione di buona esecuzione deve tener conto dell'eventuale magazzinaggio di un ingente volume di alcole nei paesi della zona dei Caraibi, garantire inoltre l'esportazione degli alcoli posti in vendita entro il primo anno del periodo di attuazione degli impegni assunti nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio nel settore dell'alcole, nonché l'utilizzazione finale dello stesso nel settore dei carburanti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93 della Commissione⁽⁶⁾, relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante modifica segnatamente del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per la conversione in moneta nazionale dei pagamenti e delle cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita, nel quadro di cinque gare semplici n. 184/95/CE, n. 185/95/CE, n. 186/95/CE, n. 187/95/CE e n. 188/95/CE, di un quantitativo complessivo di 375 000 ettolitri di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi d'intervento italiano, spagnolo e francese.

Ciascuna delle gare semplici n. 184/95/CE, n. 185/95/CE, n. 186/95/CE, n. 187/95/CE e n. 188/95/CE verte su un quantitativo di 75 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Articolo 2

L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e

— deve essere importato e disidratato

— per la gara semplice n. 184/95/CE in:

- Costa Rica,
- Guatemala,
- Honduras, comprese le isole Swan,
- El Salvador;

— per le gare semplici n. 185/95/CE, n. 186/95/CE, n. 187/95/CE e n. 188/95/CE in uno dei seguenti paesi terzi:

- San Cristoforo e Nevis,
- Bahamas,
- Repubblica dominicana,
- Antigua e Barbuda,
- Dominica,
- Isole Vergini britanniche e Montserrat,
- Giamaica,
- Santa Lucia,
- San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
- Barbados,
- Trinidad e Tobago,
- Belize,

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 34.⁽⁶⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.